

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GALLONI)

di concerto col Ministro per la Funzione Pubblica

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1989

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, che disciplina la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori di Trieste

ONOREVOLI SENATORI. – Il capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, concernente norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste, nel disciplinare la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori prevede all'articolo 39 che la stessa Scuola superiore rilasci i seguenti titoli:

- a) diploma di traduttore ed interprete e corrispondente di lingue estere;
- b) diploma di laurea per interprete o traduttore.

Per quanto riguarda il diploma di cui alla citata lettera a) deve rilevarsi che sulla base

degli studi svolti per il conseguimento del suddetto diploma si ritiene più congruo che il diploma stesso ammetta esclusivamente all'esercizio della professione di traduttore e corrispondente di lingue estere, risultando necessario per l'esercizio anche della professione di interprete il possesso di una preparazione tecnico-scientifica di livello superiore, qual è quella che gli studenti possono conseguire al termine del triennio del corso di studi per conseguire la laurea, che è direttamente abilitante per l'esercizio della relativa attività professionale.

Con il presente disegno di legge, all'articolo 1, al fine di rendere corrispondenti gli studi svolti al titolo conseguito, la dizione «diploma di traduttore ed interprete e corrispondente di lingue estere» viene modificata in «diploma di

corrispondente in lingue estere» e vengono introdotti il «diploma di interprete di trattativa» e il «diploma di traduttore-corrispondente» al termine del triennio di corso, nonché il «diploma di laurea per interprete di conferenze» e il «diploma di laurea per traduttore», al termine del quarto anno di studi.

Conseguentemente sono modificate le disposizioni che ammettono all'esercizio delle relative professioni.

Per venire incontro ad obiettive esigenze didattiche della Scuola, l'articolo 2, in relazione a particolari esigenze formative in ambito linguistico, detta le disposizioni per lo svolgimento delle relative attività didattiche mediante contratti di diritto privato, e ciò per ovviare alla difficoltà di reperire personale altamente qualificato nel campo specifico.

L'articolo 3 chiarisce le modalità della gestione contabile della Scuola, attribuendo al comitato direttivo le attribuzioni spettanti alle delegazioni dei consigli di amministrazione previste dall'articolo 18 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

L'articolo 4 fa salvi gli effetti giuridici dei diplomi di interprete e traduttore e corrispondente di lingue estere già conseguiti con il precedente ordinamento didattico della Scuola.

L'accluso provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - 1. La Scuola superiore rilascia i seguenti titoli:

a) diploma di corrispondente in lingue estere con l'indicazione della prima e della seconda lingua straniera;

b) diploma di interprete di trattativa e diploma di traduttore-corrispondente con l'indicazione della prima e della seconda lingua straniera;

c) diploma di laurea per interprete di conferenze e diploma di laurea per traduttore con l'indicazione della prima e della seconda lingua straniera.

2. Al primo anno della Scuola possono iscriversi coloro che siano forniti di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitari, previo superamento dell'esame di ammissione di cui all'articolo 38.

3. Al termine del primo biennio, gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto sostengono un esame per il conferimento del diploma di corrispondente in lingue estere. Il diploma di corrispondente in lingue estere ammette all'esercizio della professione di traduttore in lingue estere.

4. Al terzo anno possono iscriversi, secondo le modalità previste dallo statuto della Scuola, gli allievi che abbiano conseguito il diploma di corrispondente in lingue estere, nonché coloro che abbiano titolo all'iscrizione al terzo anno di una corrispondente facoltà, previo superamento, in quest'ultimo caso, di un esame di concorso e nel numero di posti a tal fine stabilito dal consiglio della Scuola.

5. Il diploma di interprete di trattativa e il diploma di traduttore-corrispondente si otten-

gono al termine del terzo anno dopo aver superato gli esami di profitto e l'esame di diploma specifico previsti dallo statuto. I diplomi di interprete di trattativa e di traduttore-corrispondente ammettono, rispettivamente, all'esercizio delle professioni di interprete di trattativa e di traduttore-corrispondente.

6. Al termine del quarto anno, dopo aver superato tutti gli esami previsti nello statuto, si è ammessi all'esame finale per il conseguimento della laurea per interprete di conferenze o della laurea per traduttore. I predetti esami finali sono direttamente abilitanti all'esercizio della relativa professione.

7. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti il diploma di corrispondente in lingue estere, il diploma di interprete di trattativa, il diploma di traduttore-corrispondente, la laurea per interprete di conferenze e la laurea per traduttore.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con i Ministri interessati, saranno dettate le norme relative all'accesso ai pubblici impieghi di coloro che siano in possesso della laurea per interprete di conferenze o per traduttore, del diploma di interprete di trattativa o di traduttore-corrispondente e del diploma di corrispondente in lingue estere».

Art. 2.

1. La Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori, per particolari esigenze formative in ambito linguistico, può stipulare, su deliberazione del comitato direttivo, contratti di diritto privato ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 3.

1. Alla gestione della Scuola di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano le disposizioni

dell'articolo 18, primo e secondo comma, della legge 9 dicembre 1985, n. 705. Il comitato direttivo esercita i poteri previsti dal citato articolo 18 per le delegazioni.

Art. 4.

1. Sono fatti salvi gli effetti giuridici dei diplomi di traduttore e di interprete e corrispondente di lingue estere conseguiti ai sensi del precedente ordinamento dettato dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.